

8.Tribunale di Treviso, 26 novembre 2004, n. 2579

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TREVISO

La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 29/10/2004, con termine di giorni 30 per il deposito della sentenza, sulle conclusioni delle parti come prima riportate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda principale dell'attore è fondata e merita accoglimento.

Dalla documentazione prodotta dalle parti risulta che il M sottoscriveva in data 12/2/2001 l'ordine di acquisto di obbligazioni per il controvalore di Euro 34.000 (doc. 3 attore).

In quell'occasione e precedentemente erano stati consegnati alla banca i seguenti documenti:

1. Il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari (doc. 2 conv.);
2. La scheda redatta il 31/3/2000 circa le informazioni sulla esperienza in materia di investimenti, nella quale si dà atto del rifiuto di fornire tali informazioni da parte del cliente (doc. 1 attore);
3. La scheda contenente informazioni in ordine all'obbligazione Cirio Holding Lux 6,25 5% nella quale si legge: "*si propone un Euroobbligazione di un emittente molto noto a livello internazionale...*" (doc. 2 attore)

Dall'istruttoria non sono emersi alcuni elementi ulteriori.

Le prove per testimoni dell'attore sono inammissibili, perché formulate la prima volta con la memoria in data 16/7/2004, memoria presentata successivamente alla notifica (1/7/2004) ed al deposito (8/7/2004), da parte della convenuta, dell'istanza di fissazione di udienza. Poiché la società convenuta si è avvalsa della facoltà concessa dall'art. 8, comma 2° lett. C del D.L.vo n. 5/2003, secondo cui il convenuto può notificare l'istanza di fissazione di udienza entro venti giorni "dalla data della propria costituzione in giudizio", tra l'altro dando notizia di tale intenzione nella stessa memoria di costituzione, la memoria istruttoria successivamente depositata dall'attore deve considerarsi tardiva e le istanze in essa proposte inammissibili.

Le prove orali richieste dalla convenuta sono irrilevanti attenendo a circostanze marginali (con chi l'attore intratteneva rapporti in epoca remota e sull'invio di estratti conto, circostanza non contestata)

Il punto focale del processo è dato dalla completezza delle informazioni fornite dalla Banca circa la natura, rischi e implicazioni della specifica operazione (a norma dell'art. 28 del Regolamento Consob 11522/98) e dalla diligenza, correttezza, trasparenza nello svolgimento dei servizi di investimento di cui all'art. 21 lett. A e B D.L.vo 58/98.

Nel caso di specie e stando alle risultanze probatorie, la Banca ha fornito il 31/3/2000 e, quindi, quasi un anno prima dell'acquisto dei bond Cirio il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari (doc. 2 conv.), documenti del tutto generico nei contenuti, senza alcun riferimento alla categoria di titoli in questione (corporate bond emessi da società estera senza prospetto informativo e rating).

Maggiori informazioni reca la scheda relativa all'obbligazione Cirio Holding Lux 6,25 % (doc. 2 attore), che riporta i dati essenziali del titolo (taglio, data emissione e scadenza, prezzo di vendita e rimborso, cedola rendimento).

Ma si tratta con tutta evidenza di informazioni del tutto insufficienti nella prospettiva di una valutazione ponderata dei rischi e della natura dell'investimento.

Non vi è alcun riferimento alla struttura del gruppo, alla garanzie offerte, al rischio per l'investitore: in altre parole manca qualsiasi approfondimento e valutazione professionale tali da porre in grado il cliente di decidere se acquistare o meno quel prodotto finanziario in relazione all'interesse offerto.

Anzi, quel documento è parzialmente fuorviante nella parte introduttiva quando la Banca "*propone*" un'euroobbligazione di "*un'emittente molto noto a livello internazionale*" creando nel cliente l'idea che l'emittente proprio perché noto è anche affidabile: nulla di men vero atteso che l'emittente non era noto, trattandosi di una società lussemburghese che di conosciuto aveva solo il richiamo alla Cirio.

La Banca ha omesso di precisare il collegamento esistente tra le due società e soprattutto le garanzia eventualmente connesse all'emissione.

In conclusione e sotto il profilo documentale, le informazioni fornite dalla Banca al cliente in ordine alla natura, rischi e specifiche implicazioni sono risultate del tutto insufficienti sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo e in parte addirittura fuorvianti.

Sotto il profilo dei contenuti della comunicazione verbale tra funzionario e cliente, nessuna delle parti ha introdotto prove, rendendo così impossibile una valutazione di eventuali integrazioni alle informazioni scritte (come sostenuto dalla Banca) o di informazioni aggiuntive destinate a convincere il cliente della bontà e affidabilità dell'investimento (come sostenuto dall'attore).

Tale prova mancata si risolve a danno della convenuta atteso che l'art. 23 comma VI D.Lvo 58/98 addossa ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.

Tale onere non solo non è stato assolto, ma già sotto il profilo documentale sono emerse condotte negligenti, imprudenti e imperite da parte della Banca.

La questione sollevata dalla difesa circa il rifiuto dell'attore di fornire informazioni personali sulla esperienza in materia di investimenti ed altro (doc. 1 attore; v. anche doc. 1 conv.) non ha rilievo per due ordini di motivi:

a- perché proprio la mancanza di dati doveva indurre la Banca a considerare il profilo di propensione al rischio più basso in coerenza con la regola di diligenza e prudenza, nella prospettiva della valutazione di adeguatezza dell'operazione (art. 29 Reg. Consob 11522/98; cfr., inoltre, art. 3.3 Codice di Autodisciplina delle Banche - ABI)

b- perché tale rifiuto atterrebbe in ogni caso a uno solo degli obblighi gravanti sulla Banca, quello di acquisire le informazioni dei clienti (art. 21 lett. B prima parte D. Lvo 58/98), obbligo che non coincide con quello di fornire ai clienti informazioni adeguate sull'investimento (art. 21 lett. a- e b- seconda parte D.L.vo 58/98 e art. 28II comma Reg. Consob 11522/98).

Anche la questione della presunta propensione al rischio del M., già asseritamente uso a investimenti diversificati e speculativi, è irrilevante, atteso che ogni investitore, qualsiasi propensione al rischio manifesti, ha diritto a un'informazione completa e veridica sulla specifica operazione.

La violazione da parte della Banca dei precetti di cui agli art. 21 D. L.vo 58/98 e dell'art. 28 Reg. citato comporta la nullità del contratto di acquisto dei bond a norma dell'art. 1418 CC, per contrarietà a norme imperative.

Tali precetti di carattere inderogabile tutelano, infatti interessi di ordine generale (diligenza degli intermediari) e diritti di rango costituzionale (tutela del risparmio e del diritto di proprietà; cfr. Cass. 7/3/2001 n. 3272 rv. 544486 per la dichiarazione di nullità di contratto concluso a intermediario non autorizzato).

La nullità del contratto comporta l'obbligo per la Banca di restituire l'importo di Euro 34.000 oltre l'interesse legale dal 12/2/2001 al saldo, trattandosi di debito di valuta e dovendosi escludere ex art. 2033 CC. la buona fede della Banca.

L'attore non ha provato il danno ex art. 1224 CC. e pertanto, la relativa domanda va respinta.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate d'ufficio in mancanza di notula in Euro 3.000 più CPA e IVA.

P.Q.M.

Il Tribunale di Treviso definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione reietta, così provvede: dichiara la nullità dell'ordine di acquisto di obbligazioni Cirio Holding Lux al 6,26% per il controvalore di Euro 34.000 sottoscritto in data 12/2/2001; condanna la Banca a corrispondere all'attore la somma di Euro 34.000 cui debbano aggiungersi gli interessi legali dal 12/2/2001 al saldo definitivo, oltre la somma di Euro 3.000 più CPA e IVA a titolo di rifusione delle spese di costituzione e rappresentanza.

Treviso, lì 26/11/2004